

COPIA
ALBO

<p><u>Riservato al Settore proponente</u> Rep.n. <u>12</u> data <u>30.03.2017</u></p>		<p>INVIATA AI CAPI GRUPPO CONSILIARI in data _____ Prot. N° _____ L'IMPIEGATO RESPONSABILE _____</p>
<p>RISERVATA ALL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE Proposta n. <u>66</u> del <u>31-03-2017</u></p>		

COMUNE DI PARTINICO

Libero Consorzio di Palermo

Deliberazione della Giunta Municipale

<p>N. <u>69</u> del Reg. Data <u>31.03.17</u></p>	<p>OGGETTO</p>	<p>Autorizzazione atto di transazione tra il Sig. M. P. ed il Comune di Partinico.</p>
<p><u>Parte riservata all'Ufficio Ragioneria</u> Bilancio anno _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macr. Aggr _____ Capitolo n. _____</p>		<p>NOTE</p>
		<p>Visto l'Assessore: _____</p>

L'anno duemila DICIASSETTE il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

			PRES.	ASS.
1)	Sindaco	Lo Biundo Salvatore		X
2)	Assessore	Campione Diego Fernando		X
3)	Assessore	De Simone Giovanni	X	
4)	Assessore	Albiolo Gioacchino	X	
5)	Assessore	Pantaleo Giovanni	X	
6)	Assessore	Graziano Mariella	X	
7)	Assessore	Provenzano Giovanni		X
			0h	03

Presiede il Sindaco Dott. Salvatore Lo Biundo e partecipa il Segretario Generale D.ssa Antonella Spataro.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Autorizzazione atto di transazione tra il Sig. M. P. ed il Comune di Partinico.

Proposta di deliberazione Ufficio affari legali e contenzioso

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 L.R. 30/04/91 n. 10.

Premesso che il Sig. M. P. con atto notificato al Comune di Partinico in data 24.09.2004, ed assunto al prot. gen. al n. 23472 del 27/09/2004 citava l'Ente in persona del Sindaco pro-tempore all'udienza del 29.11.2004 avanti il Tribunale di Palermo Sez. Distaccata di Partinico, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dei continui allagamenti provocati da un canale di scolo delle acque sottodimensionato realizzato nell'anno 1996 dal Comune di Partinico, per rendere rotabile una trazzera comunale, confinante con un fondo rustico di sua proprietà, danni quantificati in €.4.700,00 oltre spese di perizia per €. 312,00, nonché spese competenze ed onorari .

Che la G.M. con atto n. 312 del 04/11/2004 incaricava della rappresentanza e difesa processuale di questo Comune avanti al Tribunale di Palermo sez. distaccata di Partinico l' Avvocato Paolo Barranca, conferendo allo stesso procura speciale .

Che il predetto giudizio si definiva con sentenza n.89/2009 con la quale il Tribunale di Palermo sez. Dist. di Partinico condannava il Comune di Partinico al risarcimento dei danni subiti dall'attore e quantificati in €.9.134,49 oltre al pagamento delle spese di CTU oltre spese di lite per €.5.345,40 oltre IVA e CPA ed al pagamento delle spese in favore della Assicurazione Generali spa per €. 2.109,90 oltre IVA e CPA;

Che la sentenza in argomento ha previsto, inoltre, un obbligo di *facere* , con il quale il Comune di Partinico deve *provvedere alla manutenzione periodica del canale di scolo affinché le acque piovane non continuino a riversarsi sul fondo dell'attore*;

Che tale sentenza presentava un vizio di ultra o extra petizione in quanto il giudice ha pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato enunciato dall'art. 112 c.p.c.

Che avverso la stessa l'Ente ha proposto gravame innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, affidando l'incarico della difesa e della rappresentanza processuale di questo Comune agli Avvocati Paolo Barranca e Antonio Geraci, giusta delibera di G.M.n. 204 del 07/10/2009;

Che il contenzioso si è definito con sentenza n.288 del 25/02/2015 con la quale la Corte in riforma della sentenza n. 89/2009 riduce ad €. 5.012,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, l'importo della condanna pronunciata nei confronti dell'appellante ed in favore di M. P., condannando l'appellato alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellante per complessivi €. 2.870,00 oltre spese generali. Iva e cpa;

Vista la nota del legale del Sig. M. P. , Avv. Fabio Faraci, il quale in nome e per conto del suo assistito formalizza la seguente proposta transattiva:

- Il Sig. M. P. rinunciarebbe totalmente ad ogni pretesa inerente l'obbligo ormai definitivo del Comune di Partinico di porre in essere i lavori di manutenzione/sistemazione di che trattasi;
- Il Comune di Partinico, di contro, rinunciarebbe a pretendere il pagamento della somma di €.2.870,00 oltre oneri accessori quale saldo dovuto giusta sentenza della Corte d'Appello n. 288/15.

➤ Vista la relazione del Responsabile del Settore Manutenzione, Ing. Lo Grande Nunzio, allegata al presente atto, nella quale si esprime parere favorevole in merito alla definizione transattiva del contenzioso che ci occupa. Evidenziando, che la manutenzione periodica del canale di scolo, risulterebbe onerosa per l'Ente in quanto sono necessari idonei mezzi meccanici non ricompresi tra i beni strumentali dell'Ente, la cui acquisizione dall'esterno esporrebbe il Comune a spese periodiche decisamente superiori rispetto a quanto prospettato da controparte;

Sentito il legale dell'Ente, il quale ritiene, conveniente per il Comune definire la causa accogliendo la proposta transattiva avanzata dal legale di controparte, alla luce anche della relazione tecnica *supra* descritta:

Visto il comma 1 dell'art.1965 del codice civile che sancisce che il negozio giuridico della "transazione" è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere fra di loro;

Dato atto che è intendimento di entrambe le parti, senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno delle altrui ragioni, addivenire ad un accordo transattivo, che ponga fine al contenzioso pendente tra le parti .

Per quanto sopra

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono ripetute e trascritte:

- 1) Autorizzare la transazione tra il Sig. M. P. ed il Comune di Partinico, al fine di evitare aggravii di spesa per l'Ente derivanti dalla ulteriore prosecuzione del giudizio volta ad ottenere l'adempimento specifico di quanto disposto nella succitata Sentenza n. 89/2009 del Tribunale Civile di Palermo, sez. Dist. Di Partinico

Il Responsabile dell'Ufficio
D.ssa Scania Anita

Ai sensi dell'art. 12 della L. regionale n.30/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico.

13 1 MAR. 2017

Il Responsabile del Settore Segreteria Generale
Rag. Concetta Concone
IL VICARIO
del Settore Segreteria Generale
Giuseppe Crupi

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta,

Visti i pareri favorevoli espressi,

A voti unanimi favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

1) Di fare propria la superiore proposta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione unanime favorevole, palesemente espressa, stante l'urgenza di definire la presente transazione

DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.